

Repertorio Numero 170911

Raccolta Numero 38769

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di marzo, in Alessandria, nel mio studio in Corso Virginia Marini 103.

Innanzi a me Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

sono presenti i signori:

- **GUIDOBONO CAVALCHINI Antoniotto**, nato ad Aosta il giorno 09 agosto 1945, residente in Cantalupo Ligure (AL), Frazione Borgo Adorno 1, codice fiscale: GDB NNT 45M09 A326R;

- **BOGGERI Gino**, nato a Cabella Ligure (AL) il giorno 05 novembre 1945, residente in Arquata Scrivia (AL), Via Moriassi 75, codice fiscale: BGG GNI 45S05 B311Z;

- **PRANDINI Ezio**, nato a Como il giorno 29 marzo 1961, residente in Cabella Ligure (AL), Via Casella 47, codice fiscale: PRN ZEI 61C29 C933D;

- **RUGGIERO Salvatore**, nato a Torre del Greco (NA) il giorno 01 settembre 1978, residente in Rosalankuja 1 D 50, Helsinki (Finlandia), codice fiscale: RGG SVT 78P01 L259Q;

- **GRASSO Antonio**, nato a Cabella Ligure (AL) il giorno 04 gennaio 1947, residente in Cabella Ligure (AL), Frazione Cornareto 6 B, codice fiscale: GRS NTN 47A04 B311P.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, in forza del presente atto convengono e stipulano quanto segue.

1) Viene costituita tra i comparenti una società cooperativa denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile Val Borbera Società Cooperativa"** siglabile, ove consentito, in "CER ValBO S.C.".

2) La sede legale della Società è nel comune di Cantalupo Ligure (AL), con attuale indirizzo in Via Umberto I 35.

3) Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 dello statuto di cui infra, la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività:

a) produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

b) condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa;

c) valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;

d) formalizzazione di accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al

	fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi; e) partecipazione in tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregatori; f) gestione, diretta o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE; g) realizzazione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci; h) supporto e promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità; i) sviluppo di progetti propri o per terzi mirati alla creazione di cooperative energetiche locali ecosostenibili; j) sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici; k) promozione di attività sociali, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e dei risultati; l) promozione dei contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico; m) promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale; n) ideazione, sviluppo e partecipazione alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti	

territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica

energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

o) informazione attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo agli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzazione alla lotta alla povertà energetica;

p) promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

q) partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale;

r) realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

s) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

1. progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

2. provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;

3. svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

4. svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;

5. eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

6. eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

7. assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi

	servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;	
	8. curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio; 9. sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica; 10. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing; 11. promuovere e/o gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico; 12. favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti; 13. partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresi l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, anche atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

4) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 2473 del Codice civile, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni da esercitarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

5) Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge.

I soci costituenti sottoscrivono le seguenti quote di capitale sociale e precisamente:

- il signor GUIDOBONO CAVALCHINI Antoniotto sottoscrive una quota di partecipazione del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);
- il signor BOGGERI Gino sottoscrive una quota di partecipazione del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);
- il signor PRANDINI Ezio sottoscrive una quota di partecipazione del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);
- il signor RUGGIERO Salvatore sottoscrive una quota di par-

tecipazione del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

- il signor GRASSO Antonio sottoscrive una quota di partecipazione del valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero);

pertanto il capitale sociale iniziale ammonta a complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale sottoscritto sono stati eseguiti prima d'ora nelle casse sociali mediante denaro contante.

6) L'organizzazione e il funzionamento della Cooperativa sono disciplinati dallo statuto che, previa visione e approvazione dei comparenti nonché previa sottoscrizione dei comparenti medesimi e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

7) Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A", la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

I comparenti all'unanimità nominano un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle persone dei signori:

- **GUIDOBONO CAVALCHINI Antoniotto**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **BOGGERI Gino**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;
- **PRANDINI Ezio**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;
- **RUGGIERO Salvatore**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;
- **GRASSO Antonio**, sopra generalizzato, Consigliere di Amministrazione;

i quali presenti accettano la carica loro conferita.

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Ai sensi dell'articolo 29 dello statuto sociale come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A", il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

8) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2025.

9) Le spese del presente atto e sue conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), sono a carico della società.

10) Per quanto non previsto dallo statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A", valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

I comparenti dispensano espressamente e concordemente me Notaio dalla lettura dell'allegato, con il mio consenso.

I comparenti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR, confermano il proprio consenso, già prestato, al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano e meco Notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti ventidue.

Consta questo atto di quattro fogli in parte scritti di mio

	pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su quattordici facciate e quanto sin qui della quindicesima. F.to all'originale: ANTONIOTTO GUIDOBONO CAVALCHINI GINO BOGGERI PRANDINI EZIO SALVATORE RUGGIERO GRASSO ANTONIO LUCIANO MARIANO notaio	

Allegato "A" al numero 38769 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Cantalupo Ligure (AL), la Società Cooperativa denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile Val Borbera Società Cooperativa"** siglabile, ove consentito, in "CER ValBO S.C.".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

Le Comunità Energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali Cooperative di Comunità ai sensi della Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2021.

La Cooperativa potrà, con delibera degli organi competenti, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

Ai sensi del secondo comma, dell'art. 2473 del Codice civile, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni da esercitarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, nel perseguire l'interesse generale della comunità, fornisce prevalentemente benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci nell'ambito territoriale della Val Borbera ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbanistico, sviluppando un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.

La Cooperativa si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo

e della produzione di energia in modo consapevole e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, resiliente, democratico, e cooperativo basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni possibili per ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità ed alla povertà energetica, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività:

a) produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

b) condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa;

c) valorizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;

d) formalizzazione di accordi con produttori terzi di energia

elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

e) partecipazione in tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregatori;

f) gestione, diretta o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;

g) realizzazione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;

h) supporto e promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

i) sviluppo di progetti propri o per terzi mirati alla creazione di cooperative energetiche locali ecosostenibili;

j) sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

k) promozione di attività sociali, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e dei risultati;

l) promozione dei contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;

m) promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;

n) ideazione, sviluppo e partecipazione alla pianificazione

	territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); o) informazione attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo agli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzazione alla lotta alla povertà energetica; p) promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili; q) partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale; r) realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili; s) erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider. In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà: 1. progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti; 2. provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi; 3. svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali; 4. svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci; 5. eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione; 6. eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;	

7. assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

8. curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

9. sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica;

10. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing;

11. promuovere e/o gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;

12. favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

13. partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresi l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, anche atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-

scrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluso quanto previsto per l'esercizio dei poteri di controllo sulla comunità energetica rinnovabile, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche, comprese le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- socio cooperatore consumatore: cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il

titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità

di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica;

- socio cooperatore produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto;

- socio cooperatore prosumer: cliente finale che, in quanto tale, preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità e che, di conseguenza, coincide con il titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo essendo intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste;

- socio sovventore come regolati dagli articoli successivi (artt. 15-18).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, nonché le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica né le imprese private che non siano PMI.

I soci della comunità mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se so-

		cio consumatore o prosumer;
	c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer; d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali; e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni: g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; h) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00; i) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; j) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; k) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	

diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito. Inoltre, i soci della Cooperativa mantengono i diritti di consumatore (cliente finale), compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - 1. del capitale sottoscritto;
 - 2. dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - 3. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) al conferimento alla Cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021;
- d) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale.

f) comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;

g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della comunità energetica di riferimento.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori e quelle relative alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione)

Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

E' il Consiglio di amministrazione delegato per il riparto dell'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato tenuto conto:

1. dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
2. del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
3. della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
4. della destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello

determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

5. della facoltà di ripartire gli incentivi ed il corrispettivo offrendo ai soci l'accesso personale e diretto a beni o servizi offerti, direttamente o indirettamente dalla cooperativa, anche, eventualmente, a prezzi più vantaggiosi, o la facoltà di fruire di beni e servizi collettivi erogati, direttamente o indirettamente dalla cooperativa, a beneficio della comunità cui appartengono i soci medesimi.

La cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né cedute con effetto verso la società, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o Pec, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso.

Qualora la Cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori o produttori di energia, l'accesso a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, per l'esercizio del diritto di recesso il socio è tenuto al pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;
- g) che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per la modalità d'esecuzione e gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base

della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'Assemblea, la quale si deve pronunciare entro novanta giorni. Nel caso in cui l'Organo Assembleare si pronunci in modo discordante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 35.

Il mancato ricorso alla procedura arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione del provvedimento o della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'arbitro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Qualora la Cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il socio escluso è tenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è avvenuto il recesso del socio o la sua esclusione ovvero nel termine massimo di sei mesi.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Delibera di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione;

razione o il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 24;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-

ca il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento.

Il regolamento che determina i criteri di attribuzione dei ristorni è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, al quale è demandato il compito di compiere la necessità attività istruttoria finalizzata ad individuare i migliori criteri di riparto, tenendo prioritariamente in considerazione la sostenibilità economica della Cooperativa e la generazione di ricadute positive per la collettività.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico, se nominato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello di cui all'articolo 8;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

- i) delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- j) delibera sulla nomina dei Liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 24 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché entro il territorio in cui opera la Cooperativa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione sul sito internet della Cooperativa e comunicato via e-mail ad ogni singolo socio oppure comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata o Pec, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto e sia presente o informato l'intero organo amministrativo e di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quando infra previsto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi

diritto al voto.

Art. 26 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che

incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della

sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un Sindaco Unico o di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale/Sindaco Unico può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 35 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale/Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838-bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter c.p.c.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838-ter c.p.c. 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: ANTONIOTTO GUIDOBONO CAVALCHINI

GINO BOGGERI

PRANDINI EZIO

SALVATORE RUGGIERO

GRASSO ANTONIO

LUCIANO MARIANO notaio